PROTOCOLLO DI INTESA

Tra la Fondazione Teatro Carlo Felice con sede in 16121 Genova Passo E. Montale 4, Partita IVA 00279200109, in persona del suo legale rappresentante, Claudio Orazi, che agisce nella sua qualità di Sovrintendente, di seguito indicato come "la FONDAZIONE"

e

L'Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme istituita dal Comune di Alessandria ai sensi dell'Articolo 114 del D.Lgs 267/2000 con sede in 15121 Alessandria, Piazza Vittorio Veneto 1, c/o Biblioteca Civica, Cod.fiscale/Partita 02376190068, in persona del suo Presidente, Franco Ferrari, di seguito indicato come "AZIENDA"

Premesso

a) che la Fondazione è un teatro storico italiano ubicato a Genova, svolge la sua attività in Italia e all'estero e persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti e altre manifestazioni culturali, nonché la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività;
b) che l'Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme è senza scopo di lucro, ente pubblico strumentale del Comune di Alessandria dotata di personalità giuridica, di autonomia funzionale, gestionale organizzativa contabile, negoziale e processuale; è un'azienda socio-educativa-culturale finalizzata alla promozione del benessere dei cittadini e delle loro famiglie, nel rispetto, consolidamento, sviluppo dei diritti di cittadinanza; le attività sono: la gestione di un patrimonio comune (arte, cultura, storia e tradizione), la gestione dei servizi alle famiglie (aiuto ai giovani, alfabetizzazione digitale, turismo incoming, dialogo interculturale, sviluppo di progetti di comunicazione), lo sviluppo della capacità di comunicare i valori della cultura, delle persone, delle istituzioni del territorio;
c) che Fondazione e Azienda hanno deciso di collaborare insieme alla rassegna di concerti dell'Orchestra dell'Opera Carlo Felice di Genova denominata *"Liguria Musica"* da tenersi, tra le altre sedi, presso la Parrocchia di Santa Maria di Castello, Via Santa Maria di Castello 13, 15121 Alessandria;
d) che FONDAZIONE e AZIENDA (di seguito e congiuntamente: "LE PARTI") facendo seguito a colloqui e incontri pregressi, intendono addivenire alla stipulazione del presente accordo mediante il quale regolamentare i reciproci rapporti nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, avendo contenuto ed efficacia negoziale.

Art. 2 - Oggetto e durata del contratto

a) Per quanto previsto al punto c) delle premesse, la FONDAZIONE si impegna a collaborare con l'AZIENDA per un concerto da tenersi presso la Parrocchia di Santa Maria di Castello ad Alessandria in data 29 maggio 2024 alle ore 21,00 con il seguente programma:

Virtuosi
Franz Joseph Haydn - Sinfonia n. 64 in La maggiore "*Tempora mutantur*" Hob. I:64
Gaetano Donizetti - Concertino per clarinetto e orchestra in si bemolle maggiore
Gioachino Rossini - Variazioni per clarinetto e orchestra
Giuseppe Martucci - Notturno op. 70 n. 1
Goffredo Petrassi - Secondo concerto per orchestra
Direttore **Alessandro Cadario**
Clarinetto **Valeria Serangeli**
Orchestra dell'Opera Carlo Felice Genova

Il programma potrebbe subire variazioni.

Art. 3 – Obblighi della Fondazione
La FONDAZIONE si impegna a:

a) mettere a disposizione l'Orchestra dell'Opera Carlo Felice di Genova per prova e concerto;
b) provvedere alla scrittura e al pagamento del direttore d'orchestra e della solista del concerto in programma, provvedendo ad ogni adempimento di natura contributiva, fiscale e assicurativa;
c) mettere a disposizione il personale/staff tecnico organizzativo necessario;
d) farsi carico del materiale musicale, ivi compresi gli strumenti;
e) provvedere agli adempimenti necessari al pagamento dei diritti d'autore tramite la Siae.

Art. 4 – Obblighi dell'AZIENDA
L'AZIENDA si impegna a:

a) garantire l'agibilità e l'idoneità tecnica del luogo dove si svolgeranno prove e concerto secondo le vigenti normative in materia di sicurezza;
b) farsi carico di tutto quanto necessario all'organizzazione del concerto, così come concordato in sede di sopralluogo: dalle eventuali autorizzazioni comunali all'allestimento (pedane, sedie, ecc. con relativo personale tecnico) del luogo del concerto, ai permessi di accesso per carico e scarico dei mezzi utilizzati dalla FONDAZIONE per il trasferimento di persone e materiali, al pagamento di tutte le imposte e le tasse locali di qualsiasi natura, se dovute;
c) assumere a proprio carico tutti i trasporti, da Genova al luogo del concerto e ritorno, dell'orchestra, dei tecnici e del personale/staff tecnico organizzativo necessario, ivi compreso il trasporto degli strumenti musicali e del materiale accessorio necessario;
d) mettere a disposizione di orchestra, artisti e tecnici le sale attigue alla Chiesa ad uso camerone;
e) provvedere al materiale pubblicitario secondo le informazioni fornite dalla FONDAZIONE;
f) sostenere tutti i costi di quanto non sia a carico della FONDAZIONE;
g) riservare alla FONDAZIONE n.20 inviti per il concerto in programma.

Art. 5 – Incassi e borderò
Il modello C1 del concerto sarà intestato alla FONDAZIONE e gli incassi del concerto saranno a favore della FONDAZIONE che provvederà al pagamento dei diritti d'autore e degli oneri Siae.
La FONDAZIONE offre al pubblico la possibilità di accedere gratuitamente al concerto grazie al contributo di uno sponsor. La distribuzione dei biglietti avverrà la sera stessa dell'evento sino ad esaurimento dei posti disponibili. La capienza dei posti per cui saranno emessi e distribuiti i biglietti, essendo la FONDAZIONE titolare del C1, è definita dal Responsabile della Sicurezza della FONDAZIONE e non può essere modificata o superata.

Art. 6 – Responsabilità delle Parti
Le Parti si assumono ogni responsabilità in ordine ai rapporti di collaborazione con il personale di rispettiva competenza e dichiarano di essere in regola con tutti gli obblighi di legge.
La FONDAZIONE sarà unica ed esclusiva responsabile di ogni danno che il personale di propria competenza dovesse arrecare a persone e/o cose in dipendenza e/o a causa dell'esecuzione del presente contratto.
L'AZIENDA dichiara e garantisce che il luogo di svolgimento del concerto nonché tutti gli impianti a servizio degli stessi, sono conformi alle leggi vigenti sono idonei alle attività oggetto del presente contratto

Art. 7 – Riprese audio/video, fotografie e streaming
La FONDAZIONE autorizza l'AZIENDA ad effettuare registrazioni audio e video del concerto e a produrre materiale fotografico per diritto d'informazione, per scopi d'archivio e per attività didattico/promozionali. La FONDAZIONE autorizza altresì l'AZIENDA a riprendere e registrare le prestazioni dei propri artisti nei luoghi dei concerti. L'AZIENDA consegnerà alla FONDAZIONE copia di eventuali registrazioni effettuate.

Tali riprese potranno essere messe a disposizione del pubblico anche su reti telematiche quali Internet (su uno o più siti web senza alcuna limitazione) e social media, sia con modalità 'streaming' che con qualsiasi altra modalità tecnica esistente o di futura invenzione.
In caso di streaming, ciò potrà avvenire esclusivamente in diretta senza possibilità di scaricare e ripresentare le registrazioni dei concerti al termine della diretta.

Art. 8 – Inadempimento
In caso di inadempienza di una delle Parti, anche parziale, al presente contratto o di ritardo nell'adempimento o di dichiarazioni mendaci, la parte inadempiente corrisponderà all'altra una penale da determinare a consuntivo.

Art. 9 - Forza maggiore
Nel caso in cui la realizzazione degli eventi fosse ostacolata da cause internazionalmente riconosciute come cause di forza maggiore che rendano, in concreto, oggettivamente impossibile le prestazioni dedotte nel presente contratto, quali calamità naturali, guerre, lutti nazionali, catastrofi, epidemie, atti o leggi di pubblica autorità o altre cause come lo sciopero generale, il presente contratto sarà da ritenersi risolto, e nessuna parte potrà pretendere indennizzi di alcun genere dall'altra.

Art. 10 - Clausola D. Lgs. N.231/2001 e Codice etico
La FONDAZIONE Teatro Carlo Felice ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300*" e il Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali la stessa si conforma e dei quali richiede la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che – a qualsiasi titolo – entrano in rapporto di affari con la FONDAZIONE nel perseguimento degli scopi della stessa.
L'AZIENDA dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver ricevuto e preso visione del Codice Etico (entrambi i documenti sono scaricabili dal sito della FONDAZIONE). L'AZIENDA dichiara di condividere i principi enunciati dal D.Lgs.231/2001 e quelli contenuti nel Codice Etico e – pertanto – di astenersi dall'assumere comportamenti contrari a detti principi nello svolgimento delle attività/obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto.
L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e legittima la FONDAZIONE a risolvere il rapporto contrattale in essere con l'AZIENDA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti per effetto di detto inadempimento.

Art. 11 – Trattamento dati personali
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 nonché del D.lgs. 196/2003 modificato dal D. lgs. 101/2018; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, gestiti dalle parti stesse, solo per fini strettamente connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Art. 12 – Competenza in caso di controversia
Posto che le obbligazioni oggetto del presente contratto nascono in Italia e devono essere eseguite in Italia, le Parti si obbligano a comporre in via amichevole ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto. Solo in caso di mancato accordo le parti adiranno le vie legali eleggendo quale foro competente quello di Genova.

Art. 13 – Forma delle modifiche
Nessuna modifica o aggiunta potrà essere fatta al presente contratto senza conferma scritta da ambo le parti. Questo contratto dovrà essere rispettato dalle parti, dai loro successori ed assegnatari. Le clausole particolari, se si renderanno necessarie, saranno formulate su un addendum che sarà allegato quale parte integrante del presente contratto.

Fatto in tre copie.
Letto, approvato e sottoscritto.

L'Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme
Il Presidente
(Franco Ferrari)

Fondazione Teatro Carlo Felice
Il Sovrintendente
(Claudio Orazi)

Genova, 16 maggio 2024
Prot.242/2024
Direzione artistica/PC/dg